

# REGOLAMENTO INTERNO IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING

**redatto da:** CECILIA SCHIAVI

**in data:** 24/10/2023

**Approvato da CdA:**

Cesare Schiavi  
Maurizio Muzio

**In data:**

## Sommario

<b>DISPOSIZIONI GENERALI DELLA NORMATIVA</b> .....	4
INTRODUZIONE .....	4
AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA.....	5
CHI E' AUTORIZZATO A SEGNALARE?.....	5
QUANDO E' LECITO SEGNALARE? .....	5
COSA E' LECITO SEGNALARE?.....	5
I CANALI TRAMITE CUI SEGNALARE SONO I SEGUENTI .....	14
LA PROTEZIONE DEL SEGNALANTE.....	14
DEFINIZIONI .....	15
<b>GESTIONE DEI CANALI PER LE SEGNALAZIONI DI ILLECITI AI SENSI DELLA NORMATIVA</b> .....	18
CANALI PER SEGNALAZIONE .....	18
Canale interno.....	18
<b>1. Richiedere un colloquio individuale con il Canale delle risorse umane:</b> .....	18
<b>2. Canale digitale per la segnalazione interna scritta</b> .....	18
Descrizione Tecnica del Canale digitale Interno .....	19
Le fasi di gestione della segnalazione.....	19
Figure coinvolte nel processo.....	21
Le comunicazioni con il segnalante .....	22
Le comunicazioni durante la FASE DI PRESA IN CARICO .....	22
Le comunicazioni durante la FASE DI VALUTAZIONE.....	23
Canale Esterno .....	25
Divulgazione Pubblica .....	25
<b>LA PROTEZIONE DEL SEGNALANTE</b> .....	26
Anonimato .....	27
Divieto di ritorsione.....	27
Altri soggetti destinatari delle misure di protezione .....	28
Limitazione della responsabilità civile del segnalante .....	28
Misure a sostegno del segnalante.....	29
<b>SANZIONI</b> .....	29
<b>TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</b> .....	30
Chi siamo e cosa facciamo dei tuoi dati personali?.....	30
Quali sono le finalità del trattamento?.....	30
Come raccoglie e tratta i dati Intesi Srl? .....	30
A chi possono essere comunicati i dati?.....	31

Dove saranno trasferiti i tuoi dati? .....	31
Come e per quanto tempo vengono conservati i tuoi dati? .....	31
Quali sono i tuoi diritti?.....	32
A chi puoi proporre reclamo? .....	33
PUBBLICITÀ DELLE PROCEDURE E DELLA NORMATIVA .....	34
FORMAZIONE .....	34
ALLEGATI .....	34

## DISPOSIZIONI GENERALI DELLA NORMATIVA

### INTRODUZIONE

Il presente documento si è richiesto dal decreto DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24 consultabile al seguente link sulla Gazzetta Ufficiale (<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/03/15/23G00032/sg>)

- ❖ Il provvedimento attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937 è il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023.
- ❖ Il d.lgs. 24/2023 raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato.

Ne deriva una disciplina organica e uniforme finalizzata a una maggiore tutela del whistleblower, in tal modo, quest'ultimo è maggiormente incentivato all'effettuazione di segnalazioni di illeciti nei limiti e con le modalità indicate nel decreto. Il decreto è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le disposizioni, ivi previste, avranno effetto a partire dal 15 luglio 2023, con una deroga per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati non superiore a 249: per questi, infatti, l'obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna avrà effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023.

Il presente decreto disciplina la protezione dei whistleblower ovvero persone che segnalano divulgano oppure denunciano all'Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

### MATERIA DEL REGOLAMENTO

Ruolo del Whistleblowing: strumento di prevenzione degli illeciti manifestazione di un diritto umano (libertà di espressione);

Obiettivo della direttiva è disciplinare la protezione dei whistleblower (o "segnalanti" nella traduzione italiana del testo) all'interno dell'Unione, introducendo norme minime comuni di tutela al fine di dare uniformità a normative nazionali;

La direttiva prevede una tutela per il whistleblower senza differenziazione tra settore pubblico e settore privato per favorire l'emersione di illeciti, commessi non solo all'interno dei c.d. soggetti del settore pubblico ma anche delle imprese e aziende private operanti in svariati settori del mercato.

### SCOPO DI APPLICAZIONE

Scopo del presente Regolamento è quello di fornire uno strumento di regolamentazione utile a definire i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti nelle attività di ricezione di segnalazioni, nonché le norme comportamentali e le modalità operative di esecuzione dell'attività di gestione delle segnalazioni, in applicazione delle disposizioni normative emanate dai Paesi dell'Unione Europea che abbiano recepito ed attuato la Direttiva UE 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

E' infatti obiettivo di tale Regolamento quello di disciplinare i principi e le regole cui deve attenersi Intesi srl nella gestione delle segnalazioni, ispirati alla garanzia della riservatezza ed alla protezione del soggetto segnalante da qualsiasi forma di discriminazione o ritorsione, oltre al rispetto delle disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali.

In particolare, la presente normativa ha l'obiettivo di definire:

- chi sono i soggetti che possono effettuare una segnalazione e le forme di tutela previste nei confronti degli stessi;
- gli organi e le funzioni coinvolte nella gestione delle segnalazioni, descrivendo i relativi ruoli e responsabilità;

- i canali posti a disposizione del segnalante volti a denunciare presunte anomalie o violazioni effettuate da dipendenti, membri degli organi sociali o terzi;
- il perimetro oggettivo e il contenuto della segnalazione;
- le modalità di gestione della segnalazione;
- le modalità di comunicazione al segnalante e al segnalato sullo stato di avanzamento della valutazione della segnalazione;
- le modalità di conservazione e archiviazione dei documenti.

I soggetti coinvolti nelle attività sopra elencate sono obbligati ad osservare le norme comportamentali e procedurali definite nel presente documento. Ogni eventuale scostamento dall'effettiva operatività del Regolamento è passibile di sanzione.

## AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA

Intesi rientra nei «soggetti del settore privato»: soggetti, (diversi da quelli rientranti nella definizione di soggetti del settore pubblico) i quali: hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;

## CHI E' AUTORIZZATO A SEGNALARE?

Le seguenti disposizioni si applicano a:

- dipendenti pubblici
- lavoratori subordinati di soggetti del settore privato;
- lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti dei settori pubblico o privato;
- collaboratori, liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti,
- azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o privato.

## QUANDO E' LECITO SEGNALARE?

- Quando il rapporto giuridico è in corso;
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova,
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (ad esempio pensionati).

## COSA E' LECITO SEGNALARE?

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione tra cui, a livello esemplificativo violazioni in materia di IVA
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato).
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.
- **condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001** (c.d. "reati presupposto")

Si elencano, di seguito, i reati attualmente ricompresi nell'ambito di applicazione del D.Lgs. precisando, tuttavia, che si tratta di un elenco destinato ad ampliarsi nel prossimo futuro:

**1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. 161/2017 e dal D.Lgs. n. 75/2020]**

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 13/2022]
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

**2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019]**

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

**3. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]**

- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014)
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016]
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

**4. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]**

- Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 14 L. n. 69/2015]
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019]
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019]
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n.75/2020]
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

**5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]**

- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)



- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

#### **6. Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]**

- Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.)
- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

#### **7. Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.Lgs. n.38/2017 e dal D.Lgs. n. 19/2023]**

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 14 e 16 modificato dalla L. n. 3/2019]
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023) [aggiunto dal D.Lgs. n. 19/2023]



**8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]**

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1) [introdotto dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015]
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018]
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

**9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]**

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

**10. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001)**

- [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016]
- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n.38]
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D.Lgs. 21/2018]
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

**11. Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]**

- Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dal D.Lgs. 107/2018 e dalla Legge n. 238/2021]
- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

**12. Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018]**

- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)

**13. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018]**

- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

**14. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021]**

- Ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]

**15. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]**

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a
- commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore
- monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)

**16. Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1 comma 2, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]**

- Altre fattispecie

**17. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]**

- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)

- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

**18. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]**

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

**19. Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]**

- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)

- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)
- Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

**20. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161]**

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)

**21. Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]**

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018]

**22. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]**

- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)
- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)

**23. Reati Tributari (Art. 25-quinquesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]**

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

**24. Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]**

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando per indebita uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973)

- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973)
- Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973)

**25. Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]**

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

**26. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]**

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

**27. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]**

- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

**28. Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]**

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)



- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
  - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
  - Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
  - Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
  - Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
- Inoltre, è lecito segnalare:
- Informazioni volte ad occultare le violazioni sopra indicate
  - e attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti
  - i fondati sospetti, la cui nozione dovrà essere oggetto di interpretazione al tavolo delle [linee Guida](#)
- Le violazioni segnalate devono essere quelle tipizzate e incidere sull'interesse pubblico o sull'interesse all'integrità della pubblica amministrazione o dell'ente.
- Le disposizioni del decreto non si applicano «alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate».
- I motivi che hanno indotto il whistleblower a effettuare la segnalazione sono da considerarsi irrilevanti al fine di decidere sul riconoscimento delle tutele previste dal decreto

## I CANALI TRAMITE CUI SEGNALARE SONO I SEGUENTI

- IL CANALE INTERNO (canale di segnalazione prioritario da utilizzare per il segnalante ogni qual volta possibile)
- IL CANALE ESTERNO (ANAC)
- DIVULGAZIONI PUBBLICHE
- DENUNCE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

## LA PROTEZIONE DEL SEGNALANTE

Valorizzando la buona fede del segnalante al momento della segnalazione, è previsto che la persona segnalante beneficerà delle tutele solo se, al momento della segnalazione, aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere.

L'ANAC, e la figura a cui pervengono le segnalazioni nonché le autorità amministrative cui l'ANAC trasmette le segnalazioni esterne di loro competenza, tutelano l'identità del segnalatore delle persone coinvolte (segnalate) e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

È vietata ogni forma di ritorsione (anche solo tentata o minacciata) nei confronti del segnalante o nei confronti di altri soggetti che, pur non avendo effettuato direttamente la segnalazione, sono comunque ritenuti meritevoli di protezione. Le tutele ivi previste dovranno essere applicate anche nel caso di segnalazione anonima, qualora venisse successivamente identificato il nome dell'informatore.



Le misure di protezione si applicano anche:

- al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve rimanere riservata);
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente.
- agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

## DEFINIZIONI

a) «violazioni»: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere



un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalita' della normativa applicabile in materia di imposta sulle societa';

6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalita' delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);

b) «informazioni sulle violazioni»: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorita' giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico, nonche' gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;

c) «segnalazione» o «segnalare»: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;

d) «segnalazione interna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna;

e) «segnalazione esterna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni tramite canali ANAC;

f) «divulgazione pubblica» o «divulgare pubblicamente»: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;

g) «Segnalante» o «persona segnalante»: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;

h) «facilitatore»: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;

i) «contesto lavorativo»: le attivita' lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attivita', una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorita' giudiziaria o contabile;

l) «persona coinvolta»: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione e' attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;

m) «ritorsione»: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorita' giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o puo' provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;

n) «seguito»: l'azione intrapresa dal soggetto cui e' affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;

o) «riscontro»: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;

p) «soggetti del settore pubblico»: le amministrazioni pubbliche di cui le autorita' amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, gli enti pubblici economici, gli organismi di diritto pubblico i concessionari di pubblico servizio, le societa' a controllo pubblico e le societa' in house anche se quotate;

q) «soggetti del settore privato»: soggetti, diversi da quelli rientranti nella definizione di soggetti del settore pubblico, i quali:

1) hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;

2) rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B e II dell'allegato, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di 50 lavoratori subordinati

3) sono diversi dai soggetti di cui al numero 2), rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti.

r) «A.N.A.C.»: Autorità Nazionale Anti Corruzione. L'Autorità nazionale designata dallo Stato italiano a ricevere le segnalazioni esterne e a dare riscontro alla persona segnalante

s) Il Canale o Gestore del Canale: Responsabile HR, formalmente nominato il quale ha firmato un accordo di riservatezza. Figura competente alla ricezione e gestione delle segnalazioni con riservatezza. Rispetta i requisiti di autonomia, imparzialità, indipendenza. La figura in questione è responsabile del sistema interno di segnalazione delle violazioni, competente a ricevere le segnalazioni e procedere con l'accertamento del loro contenuto. Se le sue competenze non fossero sufficienti per l'indagine può rivolgersi a figure esterne. Il canale è responsabile della gestione delle segnalazioni, dell'indagine che ne consegue e della gestione della documentazione connessa. Tale Responsabile coincide con il Gestore Diretto (o Soggetto Ricevente) e pertanto svolge sia la FASE DI PRESA IN CARICO sia la FASE DI VALUTAZIONE, come illustrato nel paragrafo precedente

t) "procedibilità": riguarda l'oggetto della segnalazione (per esempio la segnalazione non coinvolge Intesi srl, l'episodio segnalato non rientra negli illeciti segnalabili attraverso questa normativa...)

u) "ammissibilità" della segnalazione. riguarda il dettaglio della segnalazione se mancano dati essenziali, i contenuti sono troppo generici, se la segnalazione è infondata (è segnalata da una persona che ha/ha avuto/avrà rapporti giuridici con Intesi srl).

## GESTIONE DEI CANALI PER LE SEGNALAZIONI DI ILLECITI AI SENSI DELLA NORMATIVA

### CANALI PER SEGNALAZIONE

- Canale interno
- Canale esterno
- Divulgazioni pubbliche e successiva denuncia all'autorità giudiziaria o contabile

La scelta del canale di segnalazione non è rimessa alla discrezione del whistleblower: è prioritario l'utilizzo del canale interno e, solo nei seguenti casi si rimanda all'utilizzo di altri canali:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna oppure questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

### Canale interno

Intesi srl mette a disposizione i seguenti canali interni:

#### 1. Richiedere un colloquio individuale con il Canale delle risorse umane:

Per segnalare di persona un illecito contattare il Canale dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 17:30 al seguente numero aziendale: +39 3450254237. Nel caso in cui non si voglia rivelare subito la propria identità con il cellulare si può non rendere il proprio numero visualizzabile utilizzando #31#. È possibile prendere un appuntamento anche tramite mail. Tramite la mail o il telefono richiedere al canale solamente un colloquio individuale senza ulteriori dettagli. Non anticipare mai che si sta per effettuare una segnalazione ai sensi del d.lgs n.24 del 10/3/2023 e non anticipare tantomeno l'illecito che si vuole segnalare. Il Canale ha firmato un accordo di riservatezza che trovate nella documentazione "obbligo di riservatezza e patti di riservatezza firmati". Qualora venga utilizzato il colloquio individuale la parte ricevente si impegna a trascrivere la segnalazione ricevuta e a richiedere la firma della parte segnalante sulla trascrizione, che verrà conservata in un luogo consono a mantenerne la riservatezza. Anche le trascrizioni non verranno conservate per più di 5 anni.

#### 2. Canale digitale per la segnalazione interna scritta

Per segnalare un illecito collegarsi al link raggiungibile per esterni anche al sito web di Intesi srl <https://www.intesisoftware.it/normativa-whistleblowing>. Da lì potrai accedere ad un form su cui non sono presenti cookies e non sarà possibile risalire all'identità del segnalante (neanche gli IP sono tracciati). Il segnalante deve compilare questo modulo seguendo le istruzioni ivi presenti e alla fine premere "invio" per inviare la segnalazione al Canale. Il Canale riceverà una mail con la notifica e, dopo essersi autenticata sulla piattaforma potrà visualizzare le segnalazioni. I forms compilati non verranno conservate per più di 5 anni salvo obblighi legali di un tempo maggiore. Entro 7 giorni dalla segnalazione, il segnalante, vedrà una nuova sezione sulla home page dedicata al whistleblowing chiamata "hai segnalato un illecito"? Cliccandovi su accederà tramite "il codice sicuro" da lui indicato nel forms ad un documento che illustrerà lo stato della sua segnalazione.

I canali di segnalazione scritta avviene tramite una piattaforma interna che richiede al segnalante le seguenti informazioni:

- A quale delle seguenti categorie appartieni (le opzioni sono lavoratori dipendenti, fornitori, clienti...)

- In che stato è il rapporto giuridico con Intesi srl? (in corso, non ancora iniziato, terminato...)
- A quale categoria appartiene l'illecito che stai segnalando?
- In quale sotto-categoria rientra la segnalazione?
- Quando sei venuto a conoscenza dell'illecito
- Come sei venuto a conoscenza dell'illecito
- Descrivi la segnalazione

E successivamente la piattaforma richiede di acconsentire al trattamento dei dati, infine:

- 1) è richiesto un codice alfa-numericamente ideato dal segnalante e non riconducibile a dati personali del segnalante.
- 2) il form indicherà al segnalante un codice di quattro cifre

Tali codici saranno necessari per accedere alla sezione che permette di visualizzare lo stato della propria segnalazione. Reperibile al seguente link: <https://drive.google.com/file/d/16f4WY91A1H-BcHRwcvDvMJ4ZfOGkJEIP/view>. All'apertura del link sarà necessario dapprima inserire il codice di 4 cifre e, successivamente, selezionare la segnalazione effettuata (le segnalazioni sono catalogate in base a data e ora di invio) e inserire la password da te scelta. Chiunque ha segnalato in maniera anonima, se smarrisce anche un solo codice, non potrebbe più visualizzare lo stato della propria segnalazione.

## Descrizione Tecnica del Canale digitale Interno


I requisiti di questa piattaforma sono

1. La possibilità di archiviare tutte le procedure e le documentazioni inerenti all'adempimento alla normativa whistleblowing
2. La possibilità di segnalare in modo completamente anonimo comportamenti illeciti
3. La riservatezza del contenuto delle segnalazioni
4. La possibilità di mantenere il segnalante aggiornato circa lo stato della segnalazione effettuata
5. La possibilità di tracciare ogni quanto il Canale accede alla segnalazione.

Intesi ha scelto di adottare una Piattaforma Interna per la ricezione e gestione delle segnalazioni che è in grado di garantire, con modalità informatiche e la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La Piattaforma consente di raccogliere le segnalazioni in forma scritta, garantendo sempre l'anonimato del segnalante e fornisce la possibilità per il Responsabile del sistema di informare il segnalante circa lo stato della sua segnalazione.

## Le fasi di gestione della segnalazione

La gestione delle segnalazioni può essere chiaramente descritta dal seguente diagramma:



Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, il Canale, a cui è affidata la gestione del canale di segnalazione interna, è responsabile della fase di PRESA IN CARICO della segnalazione e svolge le seguenti attività:

- Nel momento in cui il Canale riceve la segnalazione scrive al Gestore IT del Canale, per chiedere di inserire una sezione sulla piattaforma tramite cui il Segnalante può visualizzare lo stato della segnalazione.
- Analisi preliminare della Segnalazione al fine di verificare la conformità della stessa alle norme applicabili e al presente Regolamento, in particolare valutando l'ammissibilità e la procedibilità dell'esposto.
- Decisione in merito alla pertinenza della segnalazione. La segnalazione non è ritenuta pertinente se non rispetta i requisiti di procedibilità o di ammissibilità(\*).

Il Canale, durante tutta la fase di PRESA IN CARICO dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute e gestisce e custodisce la documentazione annessa alle segnalazioni durante tutta la fase di ricezione delle segnalazioni, indagine mantenimento dei documenti successiva alle segnalazioni.

Tale fase inizia con la conferma del ricevimento della segnalazione mediante la Piattaforma e si potrà concludere alternativamente o con l'archiviazione della segnalazione che non rientri nell'ambito oggettivo del presente Regolamento e qualora manchino le condizioni di procedibilità e/o ammissibilità oppure con l'inizio della fase di valutazione.

La FASE DI VALUTAZIONE rappresenta l'insieme delle attività finalizzate a verificare il contenuto delle segnalazioni, in cui va garantita la riservatezza circa l'identità del Segnalante e l'oggetto della segnalazione. Durante tale fase, il Canale ha lo scopo principale di verificare la veridicità delle informazioni sottoposte ad indagine e di formalizzare i fatti accertati, attraverso attività di verifica interna ed il supporto delle strutture competenti ed interessate rispetto al contenuto della Segnalazione. Anche durante questa fase il Canale gestisce, mantiene e custodisce la documentazione annessa alle segnalazioni.

La FASE DI VALUTAZIONE interna si concluderà alternativamente


- con l'archiviazione della segnalazione che risulti priva di fondamento o non sia stato possibile accertare i fatti o per altri motivi e la comunicazione dell'archiviazione al segnalante;
- con la comunicazione ai referenti aziendali e alla direzione dell'esito dell'istruttoria, dopo aver riepilogato le azioni svolte e le informazioni assunte, le evidenze raccolte e, nel caso in cui la segnalazione risulti fondata e i fatti in essa segnalati siano accertati. Successivamente all'accertamento di tali fatti la direzione può intraprendere azioni mitigative e/o correttive, oltre a sanzioni disciplinari in linea con quanto previsto dalla normativa applicabile, dai contratti collettivi di lavoro di riferimento e dalle procedure applicabili a tutela degli interessi della Società (ad es. provvedimenti disciplinari, azioni giudiziarie, interruzione del rapporto in essere).

Il Canale, durante tutta la FASE DI VALUTAZIONE dà diligente seguito al segnalante sull'apposita sezione e gestisce e custodisce la documentazione annessa alle segnalazioni.

(\*) La procedibilità riguarda l'oggetto della segnalazione (per esempio la segnalazione non coinvolge Intesi srl, l'episodio segnalato non rientra negli illeciti segnalabili attraverso questa normativa...

(\*) L'ammissibilità della segnalazione riguarda il dettaglio della segnalazione se mancano dati essenziali, i contenuti sono troppo generici, se la segnalazione è infondata (è segnalata da una persona che ha/ha avuto/avrà rapporti giuridici con Intesi srl).

Di seguito un diagramma per semplificare la comprensione del processo



### Figure coinvolte nel processo

- **Il Segnalante** = che può essere un lavoratore subordinato, autonomo che presta attività lavorativa presso Intesi srl, un collaboratore, un libero professionista, consulente, un volontario o tirocinante retribuito o meno, un cliente o un fornitore... In qualunque di questi casi si può segnalare sia con rapporto giuridico in corso (anche durante il periodo di prova), sia con rapporto giuridico passato o non ancora iniziato (e le informazioni circa l'illecito sono state acquisite durante le fasi precontrattuali)
- **Il Canale o gestore del canale** = Responsabile HR, formalmente nominato il quale ha firmato un accordo di riservatezza. Figura competente alla ricezione e gestione delle segnalazioni con riservatezza. Rispetta i requisiti di autonomia, imparzialità, indipendenza. La figura in questione è responsabile del sistema interno addi segnalazione delle violazioni, competente a ricevere le segnalazioni e procedere con l'accertamento del loro contenuto. Se le sue competenze non fossero sufficienti per l'indagine potrebbe rivolgersi a figure esterne. Il canale è responsabile della gestione delle segnalazioni, dell'indagine che ne consegue e della gestione della documentazione connessa. Tale Responsabile coincide con il Gestore Diretto (o Soggetto Ricevente) e pertanto svolge sia la FASE DI PRESA IN CARICO sia la FASE DI VALUTAZIONE, come illustrato nel paragrafo precedente
- **Il gestore IT del canale** = Figura competente in termini di GDPR e trattamento dei dati personali, è addetta allo sviluppo e gestione tecnica della piattaforma. Non può accedere alle segnalazioni se non con una richiesta scritta del Canale, in caso di problemi tecnici.
- **La direzione** = Verrà interrogata dal Canale per tematiche inerenti al Budget. La direzione si è già impegnata ad accantonare eventualmente fino 10 000 euro per oneri straordinari che possono derivare dalle indagini inerenti alla gestione della segnalazione.
- **Esterni** = Eventuali consulenti che possono essere interpellati in sede di indagini, previo accordo di riservatezza, qualora fossero necessarie analisi approfondite o competenze specifiche differenti da quelle del Canale.



## Le comunicazioni con il segnalante

Il link per accedere alla sezione che permette di visualizzare lo stato della propria segnalazione è il seguente: <https://drive.google.com/file/d/16f4WY91A1H-BcHRwcvDvMJ4ZfOGkJEIP/view>. All'apertura del link sarà necessario dapprima inserire il codice di 4 cifre che il segnalante vedrà apparire sul form e, successivamente, selezionare la segnalazione effettuata (le segnalazioni sono catalogate in base a data e ora di invio) e inserire la password scelta. Chiunque ha segnalato in maniera anonima, se smarrisce anche un solo codice, non potrebbe più visualizzare lo stato della propria segnalazione.

La fase di presa in carico inizia nel momento in cui il segnalante clicca "Invio" alla fine del modulo di segnalazione, il Canale, riceve una notifica, altrimenti in caso di Colloquio il Canale sarà personalmente informato.

Dopo che il canale riceve la segnalazione lo comunica in forma scritta al Gestore IT del Canale, per chiedere di inserire una sezione sulla piattaforma tramite cui il Segnalante può visualizzare lo stato della segnalazione. Durante tutta la gestione della segnalazione, fino alla conclusione di entrambe le fasi, le comunicazioni circa lo stato della segnalazione con il segnalante avverranno su questa sezione della piattaforma.

Nessuna informazione confidenziale circa la materia o le figure coinvolte nella segnalazione è contenuta su tale sezione. La sezione in questione permette di visualizzare lo stato della segnalazione. Inoltre, non sarà possibile risalire in alcun modo al segnalante in quanto il file di Google Drive sarà accessibile a "AllUser" e da ciò consegue che Google non censirà i log di chi accede al file.

Tuttavia, tale file sarà criptato e per accedervi sarà necessaria una password (sul forms chiamata codice sicuro) scelta dal segnalante sia in caso di segnalazione su piattaforma e tramite colloquio (la cifratura del file e la password sono misure necessarie per far sì che, in caso di segnalazioni multiple da gestire contemporaneamente, ciascun segnalante possa visualizzare lo stato della propria segnalazione senza accedere allo stato delle segnalazioni altrui).


Se la segnalazione non avvenisse tramite colloquio, e tale codice sicuro fosse smarrito, non è possibile in alcun modo rintracciare il segnalante per effettuare un reset dunque lui non avrà più accesso allo stato della sua segnalazione. La password sarà conosciuta solamente a Canale, Gestore IT del Canale e Segnalante. Le possibili schermate visualizzabili su questo file sono pertinenti con il diagramma di flusso visto precedentemente e sono le immagini che ritroviamo nei successivi 6 punti.

## Le comunicazioni durante la FASE DI PRESA IN CARICO



Tale schermata sarà accessibile al segnalante al più tardi 7 giorni dopo la segnalazione e lo informerà che il Canale ha preso in carico la sua segnalazione.





Nel caso in cui il Canale ritenesse che la segnalazione non sia pertinente, la schermata presenterà l'immagine sopra e nel box vi sarà una breve spiegazione su come mai la segnalazione non è ritenuta pertinente se non rispetta i requisiti di procedibilità o di ammissibilità della segnalazione.


La procedibilità riguarda l'oggetto della segnalazione (per esempio la segnalazione non coinvolge Intesi srl, l'episodio segnalato non rientra negli illeciti segnalabili attraverso questa normativa...)

L'ammissibilità riguarda il dettaglio della segnalazione se mancano dati essenziali, i contenuti sono troppo generici, se la segnalazione è infondata (è segnalata da una persona che ha/ha avuto/avrà rapporti giuridici con Intesi srl)


Se l'illecito è stato segnalato sulla piattaforma, il segnalante è rimasto anonimo. In questo caso, se il segnalante volesse contestare la decisione del canale e aggiungere nuovi dettagli, gli sarà necessario accedere al canale per la segnalazione, aprire una nuova segnalazione e fare riferimento alla segnalazione già aperta (compilando i campi da flaggare nello stesso modo di quanto già fatto e aggiungendo un maggiore dettaglio al campo "cosa desideri segnalare") e mantenendo il codice sicuro da lui precedentemente per accedere allo stato della sua precedente segnalazione.

Entro e non oltre 7 giorni sul portale di comunicazione con il segnalante sarà visibile nuovamente l'avviso di presa in carico della segnalazione e il Canale farà nuove valutazioni in merito alla pertinenza della segnalazione

#### Le comunicazioni durante la FASE DI VALUTAZIONE




Nel caso in cui la segnalazione sia pertinente, il Canale inizia ad indagare. Per l'indagine il budget stanziato dalla direzione è di 10 000 euro (che tipicamente potrebbe essere usato per richiedere consulenze o analisi da parte di esperti) ma, nel caso in cui ci fosse una giustificata necessità di attingere ad una somma maggiore, questa potrà essere richiesta alla Direzione, che poi valuterà la legittimità della richiesta.



L'indagine può avere due esiti può non provare l'esistenza dell'illecito. In quel caso la segnalazione sarà chiusa e in futuro, nel caso in cui si aggiungessero nuovi elementi al caso la segnalazione potrà essere riaperta 4a).

L'indagine può accertare l'esistenza dell'illecito. In tal caso il processo di indagine continuerà fino all'individuazione del colpevole e, successivamente, verranno presi provvedimenti nei confronti dello stesso.



## Canale Esterno

Al ricorrere di una delle seguenti condizioni, è possibile effettuare una segnalazione esterna direttamente all'ANAC:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Per ricorrere al canale esterno recarsi al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing> e cliccare sul pulsante "accedi al servizio". Una procedura guidata permetterà di segnalare un illecito esternamente.

Il ricorso alla segnalazione esterna è, pertanto, residuale, rispetto alla segnalazione interna. È onere del segnalante valutare la ricorrenza di una delle situazioni elencate sopra prima di procedere ad effettuare una segnalazione esterna.

## Divulgazione Pubblica

Divulgare pubblicamente vuol dire: «rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone».

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal presente decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

In seguito alla divulgazione pubblica il segnalante se lo ritiene necessario può sporgere denuncia presso un'autorità giudiziaria.

## LA PROTEZIONE DEL SEGNALANTE

Il segnalante gode di specifiche misure di protezione

- 1) Chiunque sia in carico di gestire le segnalazioni deve garantire l'anonimato del segnalante
- 2) Divieto di ritorsioni
- 3) Limitazione di responsabilità penale o civile
- 4) Misure di sostegno

Le misure di protezione si devono applicare al segnalante qualunque siano i motivi che lo hanno spinto a denunciare.

Le misure di protezione si applicano anche in caso di identificazione del segnalante anonimo successiva nel tempo rispetto alla segnalazione o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea.

Le misure di protezione si applicano anche:

- a) **al facilitatore** (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve rimanere riservata);
- b) **alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante**, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) **ai colleghi di lavoro** della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente.
- d) **agli enti di proprietà della persona segnalante** o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle persone precedentemente menzionate.

Le misure di protezione previste nel presente capo si applicano alle persone quando ricorrono le seguenti condizioni:

- a) al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere (presupposto di buona fede)
- b) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal capo II.

**Le misure di protezione del segnalante non si applicano quando** è accertata, anche con sentenza di primo grado:

- 1) la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque
- 2) la responsabilità civile per i reati di diffamazione o di calunnia commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, nei casi di dolo o colpa.

Inoltre, in questi casi Intesi srl può applicare sanzioni disciplinari di un valore da 500 a 2500 euro da sommarsi alle sanzioni amministrative pecuniarie applicate dall'ANAC che possono avere anche quest'ultime un valore da 500 a 2500 euro.

Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal presente decreto (n 24 del 10 marzo 2023) non son valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile (quindi 6 mesi dopo l'eventuale scoglimento del rapporto di lavoro tra segnalante e Intesi srl.

## Anonimato

L'identità della persona Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente dalla segnalazione non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi della legge.

L'ANAC, e la figura a cui pervengono le segnalazioni nonché le altre autorità amministrative trasmette le segnalazioni esterne di loro competenza, tutelano l'identità del segnalatore delle persone coinvolte (segnalate) e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Sullo stesso tema si veda il Considerando 32 della Direttiva, il quale precisa che "Tale requisito è una garanzia essenziale contro le segnalazioni dolose e futili o infondate, in modo da garantire che le persone che, al momento della segnalazione, hanno fornito deliberatamente e scientemente informazioni errate o fuorvianti, siano escluse dalla protezione. Al tempo stesso, tale requisito assicura che la persona segnalante continui a beneficiare della protezione laddove abbia effettuato una segnalazione imprecisa in buona fede. (...). I motivi che hanno indotto le persone segnalanti a effettuare la segnalazione dovrebbero essere irrilevanti al fine di decidere sulla concessione della protezione."

Si ricorda che la tutela della riservatezza del soggetto Segnalante viene assicurata anche in ambito giurisdizionale e disciplinare. La divulgazione dell'identità della persona Segnalante e di qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione da cui si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante è ammessa solo qualora ciò rappresenti un obbligo necessario e proporzionato imposto dalla legge applicabile nel Paese di riferimento, nel contesto di indagini da parte delle autorità nazionali o di procedimenti giudiziari, anche al fine di salvaguardare il diritto della difesa della persona coinvolta.

Quando vengono intrapresi determinati procedimenti, la tutela della riservatezza del segnalante può risultare attenuata nei fatti. Ad esempio, nell'ambito del procedimento intrapreso davanti alla Corte dei Conti per esempio l'identità del segnalante è segreta solo fino al termine dell'attività istruttoria.

In ogni caso, anche laddove la normativa vigente consentisse la possibilità di rivelare l'identità del Segnalante, prima della divulgazione di tali informazioni, è necessario acquisire il suo consenso espresso e comunicargli in forma scritta le motivazioni alla base della necessità di disvelare la sua identità. La Società è altresì tenuta a tutelare l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona Segnalante.

## Divieto di ritorsione

È vietata ogni forma di ritorsione (anche solo tentata o minacciata) nei confronti del segnalante. Per ritorsioni si intendono: atti posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.

Possono costituire ritorsioni:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione in assenza di valide motivazioni (se questa promozione fosse stata accordata);
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro,
- d) la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- e) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;

- f) le note di merito negative o le referenze negative;
- g) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- h) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- i) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- j) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- k) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- l) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunita' economiche e la perdita di redditi;
- m) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che puo' comportare l'impossibilita' per la persona di trovare un'occupazione nel settore nell'industria in futuro;
- n) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- o) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- p) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Se il segnalante sperimenta una di queste ritorsioni lo deve segnalare esternamente, attraverso il modulo della piattaforma messa a disposizione dall'ANAC quest'ultimo informa l'ispettorato del lavoro per provvedimenti ed indagini che seguono tale segnalazione.

In caso di ritorsione l'autorita' giudiziaria adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica tra cui il risarcimento del danno subito dal segnalante, la reintegrazione nel posto di lavoro dello stesso e l'ordine di cessazione della condotta che costituisce una segnalazione a seguito della segnalazione.

È importante, quindi, che chi ha subito una ritorsione non trasmetta la comunicazione a soggetti diversi da ANAC per non vanificare le tutele che la legge garantisce.

### Altri soggetti destinatari delle misure di protezione

Rispetto agli ulteriori soggetti destinatari delle misure di protezione, sono tutelati dal Regolamento Whistleblowing e meritevoli di protezione anche: a) i facilitatori; b) i terzi connessi con le persone segnalanti e che potrebbero rischiare ritorsioni in un contesto lavorativo, quali, colleghi o parenti delle persone segnalanti 6 ; c) gli enti di proprietà della persona segnalante o per la quale essa ha lavorato nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.

### Limitazione della responsabilità civile del segnalante

Il segnalante è esente da responsabilità per la divulgazione di informazioni coperte da segreto o da diritto d'autore o che non fossero divulgabili poiché trattate secondo la GDPR.

Il segnalante è esente da responsabilità civile qualora riveli informazioni lesive della reputazione di coloro coinvolti nella segnalazione.

Infine, chi segnala un illecito è esente da responsabilità civile o amministrativa per le modalità con cui è entrato in possesso di tali informazioni a meno che la modalità con cui è entrato in possesso di tali informazioni non costituisca reato.

In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

## Misure a sostegno del segnalante

In favore del segnalante è prevista un'attività di informazione, assistenza e consulenza, a costo zero, fornita dagli Enti del Terzo settore, che siano iscritti nell'apposito elenco tenuto dall'ANAC.

Questi Enti forniscono assistenza prima e dopo la segnalazione, e forniscono consulenza a titolo gratuito sulla presentazione della segnalazione, sulla protezione prevista in caso di ritorsione, sui diritti del soggetto coinvolto e sulle modalità con le quali accedere al patrocinio gratuito dello Stato.

Un'altra forma di tutela che il decreto accorda al segnalante è quella che riguarda la sua riservatezza. L'identità del whistleblower non può infatti essere rivelata senza il suo consenso. Tuttavia, l'autorità giudiziaria o l'autorità amministrativa a cui si è rivolto il segnalante per ottenere protezioni possono chiedere all'ANAC informazioni e documenti sulla segnalazione.

Per godere della protezione:

- a) il Segnalante deve ragionevolmente credere, alla luce delle circostanze del caso concreto e dei dati disponibili al momento della segnalazione, che le informazioni sulle violazioni segnalate siano veritiere. Non sono sufficienti semplici supposizioni o voci di corridoio, così come notizie di pubblico dominio;
- b) il soggetto abbia segnalato fatti pur non essendo certo del loro effettivo accadimento o riportando anche fatti inesatti per via di un errore genuino o comunque quando si tratta di sospetti fondati;
- c) la segnalazione deve rientrare nell'ambito oggettivo e deve essere stata effettuata sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente;
- d) deve esserci uno stretto collegamento tra la segnalazione e il comportamento/anno/omissione sfavorevole subito - direttamente o indirettamente dalla persona segnalante.

Nel caso in cui il Segnalante o un altro soggetto tutelato, ritenesse di avere subito una ritorsione, si raccomanda di trasmettere la comunicazione all'Autorità Nazionale Anti Corruzione, competente per gli accertamenti che la legge attribuisce all'ANAC.

## SANZIONI

A maggiore garanzia di protezione del segnalante l'ANAC applica le seguenti sanzioni:

- a) **da 10.000 a 50.000** euro quando accerta che sono state commesse **ritorsioni** o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12;
- b) **da 10.000 a 50.000** euro quando accerta che **non sono stati istituiti canali di segnalazione**, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni;

La mancata osservanza del presente Regolamento e delle misure di tutela ivi previste comporta la possibilità di applicazione, da parte di Intesi srl del proprio sistema disciplinare interno, in linea con quanto previsto dalla normativa giuslavoristica nazionale applicabile e dai contratti collettivi di lavoro di riferimento, ove presenti.

La Società si riserva il diritto di intraprendere eventuali iniziative, anche in sede giurisdizionale, nel pieno adempimento delle previsioni normative vigenti ed applicabili.

In particolare, il presente Regolamento lascia impregiudicata la responsabilità penale, civile e disciplinare del Segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria, nei casi di dolo o colpa grave.

Oltre alle sanzioni interne all'ente, nei casi espressamente previsti dalla normativa anche ANAC potrà applicare alle persone fisiche o giuridiche eventuali sanzioni amministrative pecuniarie, come previste dalla normativa vigente e nel rispetto dei propri Regolamenti. Infatti, in casi di diffamazione o calunnia Intesi srl può applicare sanzioni disciplinari di un valore da 500 a 2500 euro da sommarsi alle sanzioni amministrative pecuniarie applicate dall'ANAC che possono avere anche quest'ultime un valore da 500 a 2500 euro.



## TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La presente informativa da Intesi srl, rispetto ai trattamenti di dati personali dalla stessa effettuati attraverso l'apposito canale di segnalazioni delle violazioni di illeciti o irregolarità, c.d. *Whistleblowing*. Se la segnalazione proviene da un soggetto legato da un rapporto di lavoro subordinate o collaborazione con la Società, tale informativa deve intendersi come integrativa e non sostitutiva dell'informativa resa al personale per la gestione del rapporto di lavoro. alla luce del principio di «liceità, correttezza e trasparenza», al Segnalante viene resa specifica Informativa sul trattamento dei dati personali (che si concretizza nel documento di seguito) in cui vengono presentate le informazioni principali relative al trattamento (ad es. la finalità, i tempi di conservazione dei dati personali, le basi di liceità del trattamento, le categorie di dati personali trattati ed i soggetti coinvolti nel trattamento), nonché vengono illustrati i diritti del Segnalante e le relative modalità di esercizio.

### Chi siamo e cosa facciamo dei tuoi dati personali?

Intesi srl, con sede legale in via Via Lorenzo Gonella, 1, 29029 Niviano PC, d'ora innanzi "**Titolare del trattamento**", o "**Titolare**", tutela la riservatezza dei tuoi dati personali e garantisce ad essi la protezione necessaria da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione.

Il Titolare mette in pratica a tal fine adeguate misure tecniche ed organizzative riguardanti la raccolta, l'utilizzo dei dati personali e l'esercizio dei diritti che ti sono riconosciuti dalla normativa applicabile. Il Titolare, di conseguenza, ha cura di aggiornare i regolamenti e le procedure adottate per la protezione dei dati personali ogni volta che ciò si renda necessario e comunque in caso di modifiche normative e organizzative che possano incidere sui trattamenti dei tuoi dati personali.

Inoltre, alla luce del principio di «minimizzazione», vengono raccolti esclusivamente i dati personali necessari per il perseguimento delle finalità. In caso di raccolta accidentale di dati non necessari, questi vengono immediatamente cancellati.

### Quali sono le finalità del trattamento?

Le informazioni personali che ti riguardano saranno trattate al fine di assicurare:

- 1) la corretta e completa gestione del procedimento di Whistleblowing in conformità alla vigente normativa in materia whistleblowing;
- 2) le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti;
- 3) la tutela in giudizio di un diritto del Titolare del trattamento;
- 4) la risposta ad una richiesta dell'Autorità giudiziaria o Autorità alla stessa assimilata.

### Come raccoglie e tratta i dati Intesi Srl?

Il Titolare raccoglie e/o riceve le informazioni da te fornite nel segnalare un illecito.

Le informazioni raccolte possono riguardare dati anagrafici o numero di cellulare se il canale utilizzato è quello di un colloquio individuale. Solamente la persona incaricata dei colloqui individuali di persona o telefonici sarà in possesso dei dati personali da lei forniti. Nel caso di utilizzo della piattaforma online, i dati trattati saranno quelli che descrivono l'accaduto segnalato. Tali dati saranno trattati con riservatezza, discrezione e adeguate misure tecniche e organizzative. Inoltre, qualora il segnalante ricorresse a tali canali non sarà possibile in alcun modo risalire ai dati personali del segnalante a meno che lui non decida di dichiarare la sua identità nella descrizione della segnalazione.

## A chi possono essere comunicati i dati?

La comunicazione dei dati personali raccolti avviene principalmente nei confronti di terzi e/o destinatari necessari al Canale per le attività di indagini grazie alle competenze che possiedono o per la comunicazione dell'esito delle indagini: per esempio (elenco esemplificativo ma non esaustivo) il consulente legale di Intesi, il sindaco, consulenti esterni forensi in caso di delitti informatici, l'ANAC, o la corte dei conti, la cui attività è necessaria per l'espletamento delle attività inerenti alla gestione della segnalazione, nonché per rispondere a determinati obblighi di legge.

Tutti i collaboratori che supporteranno il Canale di Intesi srl nelle attività di analisi firmeranno un patto di riservatezza.

In particolare, la trasmissione dell'esito delle indagini potrà far sì che ti vengano richiesti i dati personali per testimoniare alle autorità competenti o istituzioni e/o Autorità Pubbliche, Autorità Giudiziaria, Organi di Polizia, Agenzie investigative; organismo di vigilanza previo suo consenso scritto.

I tuoi dati personali non saranno in alcun modo diffusi o divulgati verso soggetti diversi da quelli sopra individuati.

## Dove saranno trasferiti i tuoi dati?

Il Titolare non trasferisce i tuoi dati personali verso all'estero verso paesi terzi, ma tali dati sono mantenuti su un PC aziendale e/o su un foglio cartaceo

## Come e per quanto tempo vengono conservati i tuoi dati?

Il trattamento dei dati che ti riguardano avviene attraverso mezzi e strumenti digitali messi a disposizione dei soggetti che agiscono sotto l'autorità del Titolare e allo scopo autorizzati e formati. A questi è consentito l'accesso ai tuoi dati personali nella misura e nei limiti in cui esso è necessario per lo svolgimento delle attività di trattamento che ti riguardano.

Il Titolare, anche per il tramite dei soggetti autorizzati al trattamento, verifica periodicamente che:

- le misure di sicurezza tecniche ed organizzative relative agli strumenti mediante i quali i tuoi dati vengono trattati siano efficaci, in buono stato e costantemente aggiornate;
- i tuoi dati non siano raccolti, trattati, archiviati o conservati oltre il necessario;
- i tuoi dati siano conservati con adeguate garanzie di integrità e di autenticità e del loro uso per le finalità dei trattamenti effettivamente svolti;
- i tuoi dati siano conservati per il tempo necessario al compimento delle attività legate alla gestione della segnalazione da te avanzata ed in particolare non oltre il tempo preventivamente prestabilito.

In particolare, i dati personali raccolti sono conservati per un periodo non superiore a cinque anni, decorrenti dalla data di ricezione della Segnalazione, nonché per tutto il periodo necessario allo svolgimento degli eventuali procedimenti scaturenti dalla gestione della segnalazione (disciplinare, penale, contabile).

È fatta salva la conservazione per un periodo superiore in relazione a richieste della pubblica autorità pubbliche e dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

È fatta salva la conservazione dei dati personali, anche particolari, per un periodo superiore, nei limiti del termine di prescrizione dei diritti, in relazione ad esigenze connesse all'esercizio del diritto di difesa in caso di controversie.

Il canale si impegna a conservare e trattare i dati inerenti alle segnalazioni con riservatezza, mettendo in pratica misure tecniche e organizzative adeguate. Il Titolare si impegna inoltre a svolgere una DPIA (Data Privacy Impact Assessment) per analizzare il rischio derivante dal trattamento di questi dati e a censire le

attività di trattamento nel registro delle attività (in accordo con l'art. 30 del GDPR)

## Quali sono i tuoi diritti?

Compatibilmente con le finalità ed i limiti stabiliti per il trattamento dei dati personali che ti riguardano, i diritti che ti sono riconosciuti sono quelli assicurati dalla GDPR

- accesso;
- rettifica;
- cancellazione;
- limitazione del trattamento;
- opposizione al trattamento;

I tuoi diritti ti sono garantiti senza oneri e formalità particolari per la richiesta del loro esercizio che si intende essenzialmente a titolo gratuito. Tu hai diritto:

- ad ottenere una copia, anche in formato elettronico, dei dati di cui hai chiesto l'accesso. In caso dovessi richiedere ulteriori copie, il Titolare può addebitarti un contributo spese ragionevole;
- ad ottenere la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o anche l'aggiornamento e la rettifica dei tuoi dati personali e che alla tua richiesta si adeguino anche i terzi/destinatari nell'eventualità ricevano i tuoi dati, a meno che non prevalgano motivi legittimi superiori rispetto a quelli che hanno determinato la tua richiesta;
- ad ottenere ogni comunicazione utile in merito alle attività svolta a seguito dell'esercizio dei tuoi diritti senza ritardo e comunque, entro un mese dalla tua richiesta, salvo proroga, motivata, fino a due mesi che ti dovrà essere debitamente comunicata.
- Ai sensi dell'articolo 2-undecies del Codice Privacy (in attuazione dell'articolo 23 del GDPR), si informa che i summenzionati diritti non possono essere esercitati da parte dei soggetti interessati (con richiesta al Titolare ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del GDPR) qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante.

In particolare, l'esercizio di tali diritti:

- sarà effettuabile conformemente alle disposizioni di legge o di regolamento che regolano il settore (tra cui il D.lgs. 231/2001 come modificato dalla L. n. 179/2017);
- potrà essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, al fine di salvaguardare la riservatezza dell'identità del segnalante;

Per esercitare tali diritti, se la persona fisica che ha segnalato l'illecito ha deciso di mantenere l'anonimato (non ha richiesto un colloquio), sarà necessario accedere al canale per la segnalazione, aprire una nuova segnalazione e fare riferimento alla segnalazione già aperta (compilando i campi da flaggare nello stesso modo di quanto già fatto e ridescrivendo gli stessi accaduti in "cosa desideri segnalare").

Successivamente aggiungi alla dicitura "cosa desideri segnalare?" anche il diritto che vuoi esercitare e mantieni il codice sicuro da te scelto che ti permette ad accedere allo stato della tua precedente segnalazione.

Entro e non oltre 3 settimane lavorative sul portale in cui vedevi lo stato della tua segnalazione la tua richiesta di esercitare i diritti sarà esaudita salvo che risposta di Intesi sia eccessivamente complessa al punto da dover chiedere un contributo all'interessato o da rifiutarsi.

Sarà Intesi srl a decidere se non prendere in carico la richiesta e l'eventuale ammontare derivante da questa ma tali condizioni sono applicabili solo se si tratta di richieste manifestamente infondate o eccessive o ripetitive .

[A chi puoi proporre reclamo?](#)

Fatta salva ogni altra azione in sede amministrativa o giudiziale, puoi presentare un reclamo all'autorità di controllo competente ovvero all'Autorità Garante per la protezione dati personali.

## PUBBLICITÀ DELLE PROCEDURE E DELLA NORMATIVA

Il presente Regolamento è adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione il quale può disporre la revisione all'occorrenza, nel caso di cambiamenti interni rilevanti nonché di nuove disposizioni normative.

Il presente regolamento è suddiviso in documenti distinti e consultabili online dagli stakeholders di Intesi sul sito web <https://www.intesisoftware.it/normativa-whistleblowing>.

## FORMAZIONE

Intesi srl prevede la definizione di una formazione dedicata alla divulgazione del contenuto del presente Regolamento al fine di assicurare a tutto il personale di conoscere il Modello organizzativo definito per la gestione delle segnalazioni e di conoscere la normativa di riferimento.

Tale formazione sarà nuovamente erogata a tutto il personale e sarà potenziata laddove si dovesse rendere necessaria (ad esempio, su richiesta espressa del personale o in caso di variazione dei soggetti che sono coinvolti nella gestione delle segnalazioni).

## ALLEGATI

- Obbligo di riservatezza (firmato dal gestore del canale)
- Specifiche tecniche del Canale
- Documento di approvazione del CdA per approvare
  - Regolamento
  - Scelta del canale
  - nomina formale per il gestore del Canale e per il gestore IT del Canale